

N. R.G. 120/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA**

Il Tribunale di Ancona, in composizione monocratica, in persona del dott. Valerio Guidarelli, ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 120 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 e promossa

da

_____, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Graziosi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Fano, Via Canale Albani n. 3;

ricorrente

contro

MINISTERO DELL'INTERNO e QUESTURA DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO

convenuti - contumaci

CONCLUSIONI:

PER IL RICORRENTE: *“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, dichiarata la propria competenza, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare l'atto impugnato, disponendo l'acquisizione da parte della Questura di Pesaro e Urbino dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal Sig. _____ a ovvero dichiarando la sussistenza in capo al Sig. _____ ai requisiti per la conversione del titolo di soggiorno.*

Vinte le spese".

* * * *

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. _____ ha presentato ricorso nei confronti del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Pesaro e Urbino il 22.11.2023 con cui è stata dichiarata inammissibile l'istanza di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro dallo stesso presentata il 27.11.2023.

A sostegno della domanda ha dedotto che:

- dopo essere arrivato in Italia ha presentato domanda di asilo e, in seguito all'audizione del 13.12.2021, la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna ritenendo sussistenti i motivi di cui all'art. 19, comma 1.1 primo periodo del d.lgs. 286/1998 ha trasmesso gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale (doc. 2);
- la Questura di Pesaro e Urbino ha rilasciato il suddetto permesso di soggiorno con scadenza al 16.12.2023 (doc. 3);
- in prossimità della scadenza ha chiesto alla Questura di Pesaro e Urbino un appuntamento per formalizzare l'istanza di conversione del permesso di soggiorno in motivi di lavoro;
- l'Ufficio Immigrazione lo ha informato verbalmente dell'impossibilità di procedere con la conversione e gli ha rilasciato il cedolino per il rinnovo della protezione speciale (doc. 5);
- in data 11.12.2023 l'Ufficio Immigrazione gli ha notificato il provvedimento con il quale ha dichiarato inammissibile l'istanza di conversione;
- la legge n. 50/2023 di conversione del D.L. n. 20/2023 (cd. decreto Cutro) ha disposto all'art. 7 delle modifiche al Testo Unico Immigrazioni nella parte relativa alla convertibilità di alcuni permessi di soggiorno, tra cui quello per protezione speciale, andando ad abrogare l'art. 6, comma 1 bis, della lettera a);
- il legislatore, tuttavia, al comma 2 dell'art. 7 ha previsto una disciplina intertemporale relativa al permesso per protezione prevedendo che *per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la disciplina previgente*".
- al comma 3, inoltre, è stata prevista una disciplina transitoria specificatamente per i permessi di soggiorno per protezione speciale già rilasciati ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 terzo periodo;
- il legislatore, dunque, non ha compiuto alcuna distinzione tra istanze di conversione

presentate primo o dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, ma ha previsto che qualora lo straniero si sia visto già riconosciuta una protezione speciale, continuerà per lui ad applicarsi la previgente normativa più favorevole, con facoltà, dunque, sia di rinnovo del permesso che di conversione per motivi di lavoro.

2. Il Ministero dell'Interno e la Questura di Pesaro e Urbino non si sono costituiti e sono stati dichiarati contumaci.

3. All'udienza del 16.05.2024 il difensore del ricorrente ha discusso la causa ed il Giudice si è riserva di depositare la sentenza nel termine previsto dal terzo comma dell'art. 281 *sexies* c.p.c..

* * *

4. La Questura di Pesaro e Urbino ha dichiarato inammissibile la richiesta del ricorrente volta ad ottenere la conversione del permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, rilevando che (doc. 1):

- *“con l'entrata in vigore della legge 50/2023 è stato abrogato il periodo dell'art. 32 comma 3 del d.lgs. 25/2008 che prevedeva la convertibilità di tale permesso di soggiorno in motivi di lavoro”*;

- con ricolare ministeriale è stato specificato che *“per le istanze di conversione presentate fino alla data del 4 maggio 2023 ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”*;

- *“la richiesta di conversione è successiva alla data limite di cui si è detto sopra”*;

- *“il sistema informatico per l'elaborazione dei permessi di soggiorno consente l'acquisizione delle richieste di conversione solo e non oltre la data del 4.5.2023 inibendo qualsiasi inserimento recante data successiva al 4.5.2023”*.

Secondo la tesi della Questura, dunque, la conversione dei permessi di soggiorno per protezione speciale in permessi per motivi di lavoro sarebbe possibile soltanto per le istanze pervenute prima del 4.05.2023.

5. Tale ricostruzione, tuttavia, non è condivisibile.

A tal proposito appare opportuno riportare il dato normativo di riferimento.

L'art. 6 comma 1 bis lettera a) del d.lgs. 286/1998 consentiva la possibilità di convertire in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrevano i requisiti, il *“permesso di*

soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251”.

Tale possibilità di conversione è venuta meno per effetto della legge 50/2023, ovvero la legge di conversione del D.L. 20/2023, che ha previsto all’art. 7 l’abrogazione del predetto art. 6 comma 1 bis lettera a).

L’art. 7 ha comunque fornito delle precisazioni di carattere intertemporale prevedendo al comma 2 che *“Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”* mentre al comma 3 che *“I permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza. Resta ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro se ne ricorrono i requisiti di legge”.*

6. La norma, dunque, contiene un regime transitorio per le domande di protezione speciale pendenti alla data dell’entrata in vigore della novella e non ancora definite ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l’invito alla presentazione dell’istanza da parte della Questura competente, stabilendo che per le stesse si applichi il regime normativo previgente (art. 7, comma 2) e che i permessi di soggiorno già rilasciati ai sensi del citato articolo 19, comma 1.1, terzo periodo, in corso di validità, sono rinnovati per una sola volta e con durata annuale, a decorrere dalla data di scadenza, restando ferma la facoltà di conversione del titolo di soggiorno se ne ricorrono i requisiti di legge (art. 7, comma 3).

La norma in parola, nel suo complesso, consente che i permessi di soggiorno in corso di validità al momento della entrata in vigore siano in tutto sottoposti al regime normativo previgente e, dunque, anche alle possibilità di conversione, ai sensi dell’art. 6, comma 1 bis, nella sua formulazione antecedente alla riforma del 2023.

7. Le conclusioni cui è pervenuta nel caso di specie la Questura, tuttavia, non tengono conto della disciplina transitoria recata dall’art. 7 del D.L. n. 20/2023.

Il ricorrente, infatti, ha chiesto la conversione del permesso di soggiorno il 20.11.2023, considerato che sarebbe scaduto il 16.12.2023, per cui alla data di entrata in vigore della

disciplina transitoria introdotta con il DL n. 20/2023 aveva un permesso di soggiorno in corso di validità.

Ne consegue che l'amministrazione ha errato nel dichiarare inammissibile l'istanza di conversione, poiché ha rilevato erroneamente quale profilo ostativo alla richiesta di conversione proposta dal ricorrente la mera circostanza dell'intervenuta eliminazione del permesso per protezione speciale dal catalogo dei permessi convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di cui all'art. 6, comma 1 bis del D.lgs. n. 286/1998, senza considerare la speciale norma transitoria prevista per i permessi di soggiorno per protezione speciale rilasciati nel vigore della precedente disciplina e ancora in corso di validità al tempo dell'entrata in vigore del decreto legge di riforma.

8. Tutto ciò premesso il ricorrente ha diritto a vedersi esaminata la richiesta di conversione del titolo di soggiorno in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Poiché la Questura si è limitata a dichiarare l'istanza inammissibile per ragioni diacroniche, il giudice ordinario non può direttamente entrare nel merito della sussistenza dei presupposti per procedere alla conversione, che andranno dunque esaminati dall'amministrazione.

9. L'assoluta novità della questione giustifica ex art. 92 c.p.c. l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, in persona del giudice dott. Valerio Guidarelli, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

accoglie il ricorso e per l'effetto dispone che l'amministrazione provveda ad esaminare nel merito la richiesta di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro avanzata da

compensa le spese di lite;

Si comunichi

Ancona, 23.05.2024

Il Giudice

dott. Valerio Guidarelli

